

**UFFICIO MODIFICHE DI STATUTO – REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO
IL RETTORE**

- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 – Istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 – Riforma degli ordinamenti didattici universitari;
- Visto il decreto rettorale 28 febbraio 1997, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 70 del 25 marzo 1997, con il quale è stato emanato lo Statuto di autonomia dell’Università della Calabria e successive modificazioni;
- Visto il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 – Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei;
- Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 – Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 1982 del 21 giugno 2005;
- Visto il decreto rettorale n. 756 del 19 marzo 2003 con il quale è stato emanato il Regolamento didattico del Corso di laurea in Lingue e Culture Moderne (Classe 11);
- Visto il verbale del 22 marzo 2006 con il quale il Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia ha approvato le modifiche al Regolamento didattico del Corso di laurea in Lingue e Culture Moderne (Classe 11) proposto dal Consiglio di Corso di laurea;
- Visto il verbale del 18 settembre 2006 con il quale il Senato Accademico ha approvato il predetto Regolamento;

DECRETA

Il D.R. n. 756 del 19 marzo 2003, citato nelle premesse, è così modificato:

Art. 1 - Disciplina generale

1. Il presente Regolamento disciplina e specifica gli obiettivi, l’articolazione delle attività formative e l’organizzazione complessiva del Corso di laurea in “Lingue e Culture moderne (Classe 11), istituito presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università della Calabria.
2. Il presente Regolamento, deliberato dal Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia, è adottato in conformità al Regolamento Didattico di Ateneo e nel rispetto della libertà d’insegnamento.

Art. 2 - Obiettivi formativi e sbocchi occupazionali

Il Corso di laurea in Lingue e culture moderne ha l’obiettivo di assicurare allo studente un’adeguata padronanza culturale e critica dei metodi e contenuti scientifici generali, nonché l’acquisizione di specifiche conoscenze professionali.

Coloro che conseguiranno la laurea di primo livello, dovranno avere acquisito le seguenti competenze:

- padronanza scritta e orale di due lingue straniere (di cui una dell’Unione Europea) e l’approfondita conoscenza del patrimonio culturale e letterario di cui sono espressione; tali competenze saranno strutturate grazie allo studio dei contenuti caratterizzanti il Corso di Laurea, cioè le letterature straniere, le discipline delle lingue e traduzioni e le filologie attinenti alle suddette lingue e letterature;

- solida formazione di base nelle discipline attinenti alla letteratura italiana, alla linguistica e alla didattica delle lingue;
- di tipo affine o integrativo rispetto ai contenuti di base e caratterizzanti, attraverso lo studio di discipline filosofiche, storiche, storico-artistiche, geografiche e sociologiche;
- conoscenza dei principali strumenti informatici e della comunicazione telematica negli ambiti specifici di competenza.

Art. 3 - Ammissione al corso di studio e verifica dell'adeguata preparazione iniziale

1. Possono essere ammessi al corso di laurea in Lingue e culture moderne:
 - a. i diplomati degli istituti di istruzione secondaria superiore di durata quadriennale o quinquennale;
 - b. quanti siano in possesso di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dalla Facoltà competente su proposta del Consiglio di Corso di laurea e ratificato dal Senato Accademico, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia e le convenzioni internazionali.
2. E' altresì necessario il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale da verificare con apposite prove d'ingresso: i nuovi immatricolati dovranno dimostrare padronanza della lingua italiana e conoscenza di elementi fondamentali di linguistica italiana; competenze di base (corrispondenti al livello A1 della tabella offerta dal Consiglio d'Europa) di almeno una lingua straniera europea; familiarità con le principali problematiche linguistiche e storico-culturali.
3. La preparazione iniziale necessaria è accertata mediante prova scritta o a risposta multipla.
4. Per gli studenti che, in base alla prova di accertamento di cui al comma precedente, risultino dover adempiere ad obblighi formativi aggiunti saranno previsti, in relazione alle esigenze didattiche, opportuni corsi di recupero. Il corso si conclude con una prova finale di verifica. L'obbligo formativo si estingue con il superamento della prova.
5. Gli studenti che non superano la prova finale del corso di recupero sono comunque iscritti al corso di studio: essi estinguono gli obblighi formativi aggiuntivi acquisendo i crediti degli insegnamenti relativi al debito.
6. Per conseguire la Laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti.

Art. 4 - Durata, struttura e organizzazione del Corso di laurea

La durata normale del Corso di laurea è di tre anni, riducibili nel caso di riconoscimento di crediti ottenuti prima dell'ammissione.

2. Le attività formative del Corso di laurea sono articolate, nell'anno accademico, in due semestri didattici. Fra un semestre e l'altro è prevista la sospensione delle attività didattiche per dar luogo ad eventuali integrazioni didattiche e alle prove di verifica del profitto.
3. Il calendario didattico con l'esplicitazione delle date relative alle sessioni di esami sono deliberati annualmente dal Senato accademico su proposta della Facoltà.
4. Gli insegnamenti del Corso di laurea sono in gran parte articolati in moduli di 4 o 8 crediti. Gli insegnamenti articolati su 4 crediti devono essere collocati entro un solo periodo didattico. Gli insegnamenti articolati su 8 crediti si devono collocare su due periodi didattici consecutivi.
5. Ciascun insegnamento è affidato ad un unico titolare che ne avrà la responsabilità didattica e parteciperà alla verifica del profitto dello studente per l'attività formativa di cui il modulo è parte.
6. I corsi che prevedono tre o quattro ore di lezione settimanali dovranno essere impartiti in non meno di due giorni alla settimana. I corsi che prevedono cinque o sei ore di lezione settimanali dovranno essere impartiti in non meno di tre giorni alla settimana. I corsi che prevedono più di sei ore di lezione settimanali dovranno essere impartiti in non meno di quattro giorni alla settimana.

7. Sulla base di particolari esigenze didattiche e su proposta del docente, il Consiglio unificato può approvare suddivisioni diverse, o accettare, ai fini di una sperimentazione motivata da precisi obiettivi didattici, soluzioni di tipo seminariale, con una distribuzione più intensiva delle lezioni.
8. Le attività saranno ripartite in lezioni ufficiali (tenute dal docente titolare del corso), seminari, esercitazioni di laboratorio. Ad ogni tipologia formativa sono attribuiti crediti secondo le seguenti corrispondenze:
 lezioni ufficiali: ad 1 ora in aula corrispondono 2 ore di apprendimento personale e/o guidato dello studente (un credito di questa tipologia consiste dunque di 8 ore di docenza e 17 di studio a casa);
 seminari: ad 1 ora in aula corrisponde circa 1 ora di studio individuale (un credito consiste di 12 ore di attività seminariale e 13 di studio individuale);
 esercitazioni di laboratorio: per questa tipologia formativa, un credito equivale a 25 ore di attività.
9. L'offerta formativa del Corso di laurea è articolata in attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative e altre attività formative. Per conseguire la laurea lo studente deve avere acquisito almeno 180 crediti.
10. La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi è convenzionalmente fissata in 60 crediti.
11. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.
12. Le attività formative, gli obiettivi formativi specifici, le modalità di svolgimento dei corsi e delle relative prove d'esame, i contenuti delle attività formative, il numero dei crediti e le eventuali propedeuticità, sono stabiliti dal Consiglio unificato e raccolti nel Manifesto degli Studi.
13. La ripartizione dei 180 crediti previsti per il conseguimento della laurea in "Lingue e culture moderne", è riportata nel *Quadro Generale delle attività formative*, secondo la scheda che, annualmente, viene aggiornata sul sito del Ministero, all'indirizzo <http://offf.miur.it>.
14. Il Corso di laurea si fa anche promotore, nei confronti dello studente, di attività "extracurricolari", quali seminari, convegni e tirocini formativi finalizzati al perfezionamento delle conoscenze e delle competenze già acquisite nel percorso di studio universitario e all'acquisizione di nuove conoscenze e competenze relative al contesto di riferimento. A ciascuna di tali attività il Corso di laurea si riserva di riconoscere un numero di *Crediti Formativi Universitari* (CFU) congruente con la loro durata e con i loro contenuti specifici. Il Consiglio di Corso di laurea unificato delibererà caso per caso sul numero di crediti da riconoscere allo studente per la frequenza di tali attività. I crediti riconosciuti per le attività "extracurricolari" saranno, pertanto, registrati come crediti in sovrannumero rispetto ai 180 da acquisire durante il percorso di laurea.
15. La verifica degli obiettivi formativi e la coerenza del percorso di studi rispetto alle esigenze del mercato del lavoro e del profilo professionale corrispondente al laureato in "Lingue e culture moderne", è affidata al Consiglio unificato.

Art. 5 - Consiglio unificato

1. All'organizzazione complessiva del Corso di laurea in "Lingue e culture moderne", provvede il Consiglio unificato del Corso di laurea in "Lingue e culture moderne e del Corso di laurea specialistica in "Lingue e letterature moderne. Filologia, linguistica, traduzione".
2. Il Consiglio unificato è costituito:
 - a) dai professori di ruolo degli insegnamenti afferenti ai corsi stessi in accordo alla programmazione didattica annuale della Facoltà di Lettere e filosofia;
 - b) dai ricercatori che nei Corsi di studio in "Lingue e culture moderne" e "Lingue e letterature moderne. Filologia, linguistica, traduzione" svolgono la loro attività didattica principale in accordo alla programmazione didattica annuale della Facoltà di Lettere e filosofia;

- c) dai supplenti, dagli affidatari d'insegnamento, dai professori a contratto, dagli assistenti del ruolo ad esaurimento e dai professori incaricati stabilizzati;
 - d) dai rappresentanti degli studenti;
 - e) dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.
3. I criteri e le modalità di afferenza al Consiglio unificato sono quelli previsti per la Facoltà di Lettere e Filosofia.
 4. Il Consiglio unificato elegge il Presidente tra i suoi componenti che rivestano la qualifica di professore di ruolo di I^a fascia o, in via subordinata, di professore di ruolo di II^a fascia.
 5. Le competenze, la composizione, le modalità di elezione del Presidente e di designazione del Presidente Vicario del Consiglio unificato sono quelle indicate all'art. 3.6 dello Statuto.

Art. 6 - Piani di studio

1. Il piano di studio ufficiale è deliberato dal Consiglio unificato ed è riportato nel Manifesto degli studi.
2. Lo studente, al fine di conseguire il titolo di studio, può presentare un piano un piano di studio individuale nell'ambito delle attività formative offerte.
3. Lo studente regolarmente in corso, non regolarmente in corso o fuori corso, può ogni anno chiedere di modificare il proprio piano di studi; le modifiche possono interessare le attività formative dell'anno di corso cui lo studente è iscritto, quelle previste per gli anni successivi e quelle inserite negli anni precedenti i cui crediti non siano stati ancora acquisiti.
4. I piani di studio individuali sono soggetti all'approvazione del Consiglio del Corso di laurea in Lingue e culture moderne.
5. Nel caso di indicazione nel piano di studio individuale di insegnamenti che risultino aggiuntivi rispetto a quelli richiesti per il conseguimento del titolo, i crediti acquisiti a seguito di prove di accertamento del profitto sostenute con esito positivo rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le votazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti ai fini del calcolo del voto finale.
6. Ai fini del conseguimento del titolo di studio gli esami o le prove in soprannumero non sono obbligatori.
7. Il termine per la presentazione dei piani di studio presso la segreteria del Corso di laurea in Lingue e culture moderne è il 31 ottobre. I piani di studio individuali dovranno essere approvati dal Consiglio di Corso di Laurea ed essere trasmessi all'Area Didattica entro il 30 novembre.

Art. 7 - Verifica del profitto

1. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto determinati dal Consiglio di Corso di laurea in Lingue e culture moderne.
2. La verifica del profitto è obbligatoria per tutte le attività formative di cui ai punti a, b, c, d, e, f del Quadro Generale delle attività formative.
3. Per tali attività formative la prova di accertamento del profitto può essere in forma scritta, in forma orale, e in forma scritta e orale, oppure utilizzando modalità di accertamento del profitto a risposta multipla, anche informatizzate, come forma concorrente di accertamento, nonché come forma di ammissione alle restanti parti della prova di accertamento del profitto.
4. La verifica del profitto per le attività formative diverse dai corsi d'insegnamento può non prevedere una votazione ma soltanto una valutazione di superamento (che determina l'acquisizione da parte dello studente dei relativi crediti).

5. Le modalità dell'accertamento del profitto per ciascuna attività formativa sono stabilite dal Presidente di Commissione e sono riportate nel Manifesto degli Studi; l'accertamento del profitto è individuale.
6. Per i corsi di insegnamento sono previste ogni anno almeno una sessione per le attività di verifica del profitto al termine del periodo didattico in cui l'insegnamento è tenuto ed altre due sessioni comprese tra la conclusione di quella relativa all'ultimo periodo dell'anno accademico e l'inizio del primo periodo dell'anno accademico successivo.
7. Il numero annuale degli appelli e la loro distribuzione entro le sessioni indicate sono stabiliti dalla Facoltà di Lettere e filosofia su proposta del Consiglio di Corso di laurea, tenendo conto delle specifiche esigenze didattiche e delle eventuali propedeuticità.
8. Gli appelli relativi a insegnamenti obbligatori dello stesso anno di corso devono, in ogni caso, essere fissati in modo tale da consentire allo studente di sostenere le prove in giorni distinti.
9. In ciascuna sessione lo studente in regola con l'iscrizione e le tasse relative può sostenere, senza alcuna limitazione numerica, tutte le prove di accertamento del profitto delle attività formative di cui possiede l'attestazione di frequenza e che si riferiscano comunque a corsi conclusi.
10. Qualora sia prevista una votazione, l'accertamento del profitto si conclude con un giudizio di approvazione espresso in trentesimi. Il giudizio deve essere formalizzato dalla Commissione esaminatrice in apposito verbale redatto contestualmente all'esame, anche con modalità informatizzate, e immediatamente sottoscritto dal candidato e dagli esaminatori.
11. Nel caso di redazione del verbale attraverso strumenti informatici (verbale elettronico), il Presidente di Commissione ed uno dei commissari apporranno sul verbale la propria firma digitale basata su certificato elettronico emesso da certificatore qualificato. Lo studente sottoscriverà il verbale elettronico mediante la propria firma digitale basata su certificato elettronico emesso da certificatore qualificato. Nelle more della certificazione delle firme elettroniche degli studenti sarà possibile per essi firmare o mediante l'apposizione di un identificativo personale segreto (PIN), rilasciato dai competenti uffici amministrativi o mediante firma autografa su statini cartacei al pari del Commissario. Il verbale elettronico, così sottoscritto, sarà trasmesso automaticamente in via elettronica alle competenti strutture amministrative ed ivi acquisito automaticamente nei sistemi informatici per le successive fasi di verifica.
12. Le prove di accertamento del profitto sostenute con esito negativo non comportano l'attribuzione di un voto, salvo che tale voto confluisca in un voto complessivo di insegnamento, che dovrà essere in ogni caso positivo.
13. Non è consentito ripetere un esame di profitto già sostenuto con esito positivo.
14. Qualora sia prevista una votazione, l'esame è superato se la votazione ottenuta è non inferiore a diciotto trentesimi. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di trenta trentesimi, è subordinata alla valutazione unanime della Commissione.
15. Le prove di accertamento del profitto sono pubbliche e pubblica è la comunicazione delle votazioni riportate dagli studenti.
13. Per sostenere le prove di accertamento del profitto, lo studente deve essere iscritto e in regola con il versamento delle tasse e dei contributi richiesti e con le disposizioni relative all'accertamento dell'obbligo di frequenza.
14. I calendari delle prove per la valutazione del profitto per le singole attività formative sono resi pubblici dalla Facoltà di Lettere e Filosofia e dal Corso di laurea in Lingue e culture moderne, anche per via telematica, almeno quindici giorni prima dell'inizio delle sessioni.

Art. 8 - Commissioni per l'accertamento del profitto

1. Le Commissioni per l'accertamento del profitto relative ai corsi d'insegnamento sono nominate dal Presidente del Consiglio unificato e sono, di norma, composte da 3 membri. La Commissione opera validamente con la presenza effettiva del Presidente e di almeno un secondo componente.
2. Le Commissioni sono nominate all'inizio dell'anno accademico e il Presidente del Consiglio unificato, su comunicazione dei professori titolari, trasmette all'Area Didattica eventuali variazioni dopo almeno due periodi didattici.
16. La Commissione è presieduta dal professore titolare dell'attività formativa. Nel caso di attività formative suddivise in più moduli di cui sono titolari professori diversi e per i quali si abbia una valutazione unitaria per l'intera attività formativa, la Commissione è presieduta da uno dei professori individuato dal Presidente del Consiglio di Corso di laurea in Lingue e culture moderne. Nel caso di documentata indisponibilità del Presidente della Commissione, il Presidente del Consiglio unificato, o il Preside di Facoltà, provvede alla nomina di un sostituto.
17. Nel caso di corsi di insegnamento o di moduli di uno stesso Corso di studio o di più Corsi di studio della Facoltà di Lettere e Filosofia, aventi la medesima denominazione ed offerti nello stesso periodo, ove sia nominata un'unica Commissione, di essa devono far parte tutti i professori titolari dei Corsi stessi. Il Presidente della commissione d'esame viene designato dal Presidente del Consiglio di Corso di laurea in Lingue e culture moderne o dal Preside della Facoltà di Lettere e filosofia.
18. Possono far parte della Commissione professori di ruolo, supplenti o a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati e assistenti del ruolo ad esaurimento di materie afferenti al settore disciplinare o a settore affine, anche se di altra Facoltà dell'Ateneo. Possono altresì fare parte delle Commissioni cultori della materia.
19. Ove necessario, il Presidente della Commissione può richiedere al Presidente del Consiglio unificato la nomina di un congruo numero di componenti al fine di ripartire il lavoro di accertamento del profitto in più sottocommissioni.
20. Ogni sottocommissione opera validamente se formata da almeno due componenti, di cui almeno un professore di ruolo o a contratto, professore incaricato stabilizzato, ricercatore confermato o assistente del ruolo ad esaurimento, afferente al settore scientifico-disciplinare cui il corso è attribuito, o a settore scientifico-disciplinare affine. Il Presidente fornisce alle sottocommissioni direttive di uniformità e vigila sull'osservanza delle stesse, mantenendo la responsabilità di tutti gli esami svolti.
21. Le modalità di accertamento del profitto e di determinazione del voto finale, qualora essa avvenga sulla base anche dell'esito di eventuali prove intermedie sostenute e/o dei risultati relativi ad eventuali attività di seminario, esercitazioni e lavori di gruppo svolti durante il corso, sono comunicate agli studenti nella prima settimana del corso.
22. Nella determinazione del risultato dell'accertamento del profitto dello studente da parte della Commissione la responsabilità della valutazione finale è collegiale.
23. I Presidenti delle Commissioni di esami sono responsabili della tenuta dei registri di esami dal momento in cui questi sono ritirati presso i competenti uffici amministrativi sino a quando essi sono riconsegnati agli stessi. Nel caso di adozione di modalità automatiche e informatizzate di verbalizzazione delle prove di accertamento del profitto i registri degli esami cartacei saranno altresì sostituiti da equivalenti registrazioni elettroniche.

Art. 9 - Studenti “regolarmente in corso”, “non regolarmente in corso”, “fuori corso” e rinuncia agli studi

1. Per essere iscritto "regolarmente in corso" al secondo anno lo studente deve aver acquisito entro la data di inizio dei corsi del secondo anno un numero di crediti pari a 48. Per essere iscritto "regolarmente in corso" al terzo anno lo studente deve aver acquisito almeno 96 crediti.
2. Lo studente impegnato a tempo pieno che non soddisfi le condizioni di cui al comma precedente può:
 - o iscriversi come studente impegnato non a tempo pieno;
 - o iscriversi in qualità di studente non regolarmente in corso.
3. Lo studente impegnato non a tempo pieno che non soddisfi le condizioni di cui al comma precedente deve iscriversi come non regolarmente in corso.
4. Viene considerato fuori corso lo studente che, pur avendo seguito il corso di studio per l'intera sua durata, non abbia acquisito entro il 31 dicembre immediatamente successivo alla fine dell'ultimo anno di iscrizione tutti i crediti richiesti per il conseguimento del titolo.
5. Gli studenti "non regolarmente in corso" e gli studenti "fuori corso" sono oggetto di specifiche attività di tutorato, individuali e di gruppo, volte ad aiutarli nel superamento delle difficoltà incontrate.
6. Fatte salve le eventuali propedeuticità in essere, gli studenti "non regolarmente in corso" possono frequentare le attività formative previste per l'anno di corso cui sono iscritti e sostenere le relative prove di accertamento del profitto.

Art. 10 – Rinuncia agli studi e decadenza

1. Lo studente che abbia rinunciato agli studi o che sia incorso nella decadenza di cui all'art. 149 del R.D. 31.8.1933, n. 1592, può chiedere il riconoscimento della precedente carriera.
2. Il Consiglio unificato valuta se riconoscere parzialmente o totalmente la precedente carriera, anche in termini di crediti formativi.
3. Alla domanda di cui al primo comma deve essere allegata certificazione o autocertificazione attestante l'anno di immatricolazione, la denominazione di ciascuna attività formativa per la quale lo studente ha superato la relativa prova, la data del superamento e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali abbiano frequentato presso altra Università sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.
4. La domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della precedente carriera deve pervenire tra l'1 giugno ed il 31 luglio all'Area Didattica e alla Segreteria del Corso di laurea in Lingue e culture moderne.
5. La delibera del Consiglio unificato si avrà entro la data di inizio del primo periodo didattico dell'anno accademico immediatamente successivo.

Art. 11 - Tutorato

1. Nel Corso di Laurea in Lingue e culture moderne è istituito un servizio di Tutorato per gli studenti. L'obiettivo del Tutorato è quello di orientare ed assistere gli studenti nel corso degli studi, renderli attivamente partecipi del processo formativo, aiutarli a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi e assisterli nelle loro scelte formative.
2. Tra le attività di Tutorato per gli studenti sono comprese:
 - a) quelle relative all'"accoglienza", cioè al sostegno dello studente immatricolato nei primissimi mesi della sua esperienza universitaria;
 - b) le attività didattiche di sostegno, individuali e di gruppo, per il superamento di ostacoli cognitivi che si frappongono al superamento delle prove di accertamento del profitto;
 - c) i corsi intensivi di cui all'art. 15 del presente Regolamento;
 - d) le attività per il tirocinio e l'inserimento nel mondo del lavoro.

3. Responsabile delle attività di tutorato è il Presidente del Consiglio unificato, che può delegare tale compito ad un docente scelto tra i professori di ruolo ed i ricercatori componenti dello stesso Consiglio.
4. Le attività di tutorato, individuali e di gruppo, possono aver luogo anche in periodi di interruzione delle attività didattiche ed in orari serali.

Art. 12 - Attività di Tutorato ai sensi degli art. 12 e 13 della legge 341/90

L'attività di Tutorato di cui al presente articolo ha l'obiettivo di fornire a ciascuno studente un riferimento specifico tra i professori di ruolo ed i ricercatori dell'Ateneo cui rivolgersi per avere consigli ed assistenza per la soluzione degli eventuali problemi che dovessero presentarsi nel corso della carriera universitaria.

Entro il primo mese dall'immatricolazione o iscrizione ad anni successivi al primo, a ciascuno degli studenti è attribuito un Tutor tra i professori di ruolo ed i ricercatori afferenti al Corso di laurea in Lingue e culture moderne. L'attribuzione sarà effettuata dal Presidente del Consiglio di Corso di laurea garantendo una distribuzione uniforme degli studenti tra i professori di ruolo ed i ricercatori.

Gli studenti immatricolati nel corso del primo anno degli studi hanno l'obbligo di incontrare almeno due volte il loro tutor, salvo diverse indicazioni comunicate dal Consiglio di Corso di Laurea ad inizio di ogni anno accademico.

Gli studenti incontrano il loro tutor, di norma, nell'orario che questi destina al ricevimento degli studenti.

Art. 13 – Frequenza ai corsi

1. Lo studente ha il diritto e il dovere di frequentare le lezioni e di partecipare attivamente e criticamente a tutte le attività formative previste dal corso di studio in Lingue e culture moderne.
2. Sono ammessi agli esami di profitto relativi ad ogni attività formativa gli studenti frequentanti. In linea di principio l'obbligo della frequenza si ritiene assolto se le assenze non eccedono il 30% delle ore di lezione o di altra attività formativa (seminari, laboratori, ecc.).
3. La concreta verifica della frequenza spetta ai singoli docenti.
4. Lo studente ha diritto in ogni caso, sempre che ne faccia richiesta all'inizio della lezione e previa esibizione del libretto di iscrizione, al rilascio da parte del professore di ruolo di una dichiarazione attestante la sua presenza al corso.

Art. 14 - Mobilità degli studenti e riconoscimento delle attività formative svolte all'estero

Studenti in uscita dall'Ateneo

1. Gli studenti del Corso di laurea in "Lingue e culture moderne" possono svolgere parte dei propri studi presso Università estere.
2. Lo studente interessato al riconoscimento di attività formative che intende svolgere all'estero è tenuto a presentare in tempo utile una domanda al Consiglio unificato allegando la documentazione disponibile relativa alle attività formative che intende seguire all'estero (compresi il numero dei crediti ed una descrizione del contenuto di ciascuna attività formativa, il numero di ore di lezioni, esercitazioni, e le modalità di accertamento del profitto) e di cui intende richiedere il riconoscimento. Il Consiglio unificato delibera entro 45 giorni dal ricevimento della domanda su quali siano le frequenze, le attività formative, i relativi settori scientifico-disciplinari ed i crediti riconoscibili come equivalenti e riconducibili ad attività formative previste nel piano di studio dello studente. Qualora le attività formative da svolgere presso Università estere non siano previste nel piano di studio dello studente, il Consiglio unificato deve inviare all'Area Didattica apposita delibera indicante la variazione del piano di studio che deve essere recepita

con decorrenza dalla data della stessa delibera, ovvero per l'anno accademico in corso e non per quello successivo.

3. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della documentazione e della certificazione esibita dallo studente, il Consiglio unificato delibera il riconoscimento delle frequenze, delle attività formative e i relativi settori scientifico-disciplinari, dei crediti e dell'eventuale accertamento del profitto, in modo che siano direttamente riferibili ad attività formative previste nel piano di studio dello studente.
4. Lo studente può presentare al Consiglio unificato istanza di riconoscimento in itinere delle attività formative svolte presso Università estere diverse da quelle autorizzate, motivando adeguatamente la ragione della difformità.
5. Su tali istanze il Consiglio unificato esprime parere con urgenza. La delibera del Consiglio unificato ai fini del riconoscimento non è necessaria (a) nel caso in cui, nell'ambito di programmi di scambio, siano state approvate dalla Facoltà tabelle di equivalenza tra attività formative tenute presso le Università coinvolte, o (b) ove il riconoscimento sia richiesto nell'ambito di un programma che ha adottato il sistema di trasferimento dei crediti ECTS.

Studenti in entrata nell'Ateneo

1. L'Università della Calabria favorisce gli scambi di studenti con Università estere secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e offrendo supporto organizzativo e logistico agli scambi. Tali scambi devono avvenire secondo convenzioni preventivamente approvate dall'Università.
2. Gli studenti in mobilità, in entrata nell'Ateneo, devono essere considerati, a tutti gli effetti, studenti di questo Ateneo attraverso la formalizzazione della loro iscrizione all'Area Didattica – Settore Segreteria studenti, con rilascio di eventuale matricola provvisoria e libretto di studi.
3. I dati relativi agli esami sostenuti, riportati sugli statini e sul registro, nonché i dati dei verbali degli esami, devono essere inclusi nella base dati dell'Area Didattica. Tali procedure devono essere contemplate anche in caso di nuove disposizioni per la registrazione automatizzata degli esami sostenuti da parte degli studenti.
4. I professori di ruolo del Corso di studio in Lingue e culture moderne che esaminano uno studente Erasmus devono compilare in duplice copia lo statino d'esame. Una copia deve essere trasmessa all'Area Didattica – Settore Segreteria studenti - secondo l'iter seguito per tutti gli studenti dell'Ateneo, l'altra deve essere trasmessa al coordinatore ECTS della Facoltà di Lettere e filosofia che a sua volta trascrive i risultati dei singoli esami su un apposito modulo denominato "Transcript of Records", che invia in duplice copia all'Ufficio Socrates insieme agli statini. I "Transcript of Records" sono debitamente firmati dal coordinatore ECTS della Facoltà di Lettere e filosofia e dal coordinatore istituzionale Socrates dell'Ateneo. L'Ufficio Socrates provvede ad inviare i "Transcript of Records" alle Università partner.

Art. 15 - Corsi intensivi

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 14 della L. 390/1991, il Consiglio unificato può prevedere l'attivazione di corsi intensivi di supporto o di recupero finalizzati ad una più efficace fruizione dell'offerta formativa da parte degli studenti che si trovino in situazioni di svantaggio.
2. Tali corsi possono avere luogo anche in periodi di interruzione delle attività didattiche ed in orari serali.

Art. 16 - Commissione didattica paritetica

1. Il Consiglio unificato istituisce una Commissione didattica paritetica composta da un numero pari rispettivamente di professori e ricercatori, ivi compreso il Presidente, e di rappresentanti degli studenti.
2. I docenti componenti la Commissione possono essere eletti tra i professori e i ricercatori di ruolo.
3. Gli studenti componenti la Commissione sono eletti tra gli studenti regolarmente iscritti che fanno parte del Consiglio unificato.
4. Partecipano all'elezione tutti i componenti del Consiglio unificato aventi diritto di voto.
5. La Commissione è convocata dal Presidente.
6. La Commissione ha il compito di valutare la funzionalità e l'efficacia delle attività formative e l'efficienza dei servizi didattici forniti. La Commissione esprime parere sulle disposizioni del Regolamento didattico del Corso di laurea concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.

Art. 17 - Modalità dei passaggi al Corso di Laurea in Lingue e culture moderne e trasferimenti da altri Atenei

1. Possono essere ammessi al Corso di Laurea in Lingue e culture moderne gli studenti precedentemente iscritti ad un Corso di Laurea dell'Università della Calabria, ovvero ad un Corso di Laurea di altra Università.
2. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente proveniente da altro corso di laurea dell'Università della Calabria, o da altro corso di laurea presso altri Atenei, al fine della prosecuzione degli studi nel Corso di Laurea in Lingue e culture moderne, è di competenza del Consiglio unificato. Compete altresì al Consiglio unificato la valutazione dell'avvenuto accertamento del possesso dell'adeguata preparazione iniziale di cui all'art. 3 del presente Regolamento.
3. E' altresì competenza del Consiglio di Corso di laurea in Lingue e culture moderne la verifica della condizione dello studente rispetto a quanto specificato nell'art. 9 del presente Regolamento.
4. Alla domanda intesa ad ottenere il nulla osta al trasferimento da altro Ateneo o il passaggio al Corso di laurea in Lingue e Culture Moderne dell'Università della Calabria deve essere allegata certificazione o autocertificazione attestante l'anno di immatricolazione, la denominazione di ciascuna attività formative per la quale lo studente abbia superato la relativa prova, la data del superamento e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali richiedano il trasferimento da altra Università sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.
5. La domanda intesa ad ottenere il passaggio da altri corsi di laurea dell'Università della Calabria al Corso di Laurea in Lingue e culture moderne dell'Università della Calabria deve essere presentata all'Area Didattica e alla Segreteria del Corso di studio in Lingue e culture moderne tra l'1 giugno ed il 31 agosto. Entro tale data l'Area Didattica rende noto il numero dei posti resisi liberi per rinunce o abbandoni. Le domande saranno ordinate in graduatoria secondo il numero di crediti pertinenti al Corso di studio in Lingue e culture moderne. La delibera del Consiglio unificato si avrà entro la data di inizio del primo periodo didattico del corso di laurea dell'anno accademico immediatamente successivo. La domanda intesa ad ottenere il nulla osta al trasferimento al Corso di studio in Lingue e culture moderne dell'Università della Calabria da altro Ateneo deve pervenire tra l'1 giugno ed il 31 agosto. La delibera del Consiglio unificato deve aversi entro il 20 settembre. Il foglio di congedo deve pervenire di norma entro il primo ottobre. Le iscrizioni devono essere regolarizzate entro il 15 ottobre.
6. A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di passaggio e fino alla effettiva iscrizione al Corso di laurea, lo studente non può sostenere alcun esame ovvero compiere alcun ulteriore atto di carriera.

Art. 18- Iscrizione ad anni successivi al primo di studenti già in possesso di un titolo di studio universitario

1. Coloro che siano già in possesso di un titolo di studio universitario possono chiedere l'iscrizione ad un anno successivo al primo del Corso di Laurea in Lingue e culture moderne ed il riconoscimento di tutta o di parte dell'attività formativa completata per l'acquisizione del titolo di studio posseduto..
2. Alla domanda intesa ad ottenere l'iscrizione ad anni successivi al primo di quanti siano in possesso di un titolo di studio universitario deve essere allegata certificazione o autocertificazione attestante il titolo di studio universitario posseduto, l'anno di immatricolazione e di conseguimento del titolo, la denominazione di ciascuna attività formativa per la quale lo studente abbia superato la relativa prova, la data del superamento e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali abbiano conseguito il titolo presso altra Università sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.
3. La domanda di cui al comma precedente deve pervenire tra l'1 giugno ed il 31 luglio all'Area Didattica e alla Segreteria del Corso di laurea in Lingue e culture moderne. La deliberazione da parte del Consiglio unificato si avrà entro la data di inizio del primo periodo didattico del Corso di laurea in Lingue e culture moderne dell'anno accademico immediatamente successivo.
4. Il Consiglio del Corso di Laurea in Lingue e culture moderne delibera l'accoglimento della domanda, determina l'anno di corso al quale lo studente viene iscritto, individua gli esami e le attività formative riconoscibili ai fini della prosecuzione degli studi. Compete altresì al Consiglio di Corso di Laurea in Lingue e culture moderne la valutazione dell'avvenuto accertamento del possesso dell'adeguata preparazione iniziale di cui all'art. 3 del presente Regolamento, e la verifica della condizione dello studente rispetto a quanto specificato all'art. 9 del presente Regolamento.

Art. 19 - Ammissione a singole attività formative

1. Chiunque sia in possesso di titolo idoneo per l'ammissione al Corso di studio in Lingue e culture moderne, abbia interesse ad accedere all'attività didattica dell'Università per motivi di aggiornamento culturale e professionale, o al fine di acquisire i requisiti curriculari necessari all'iscrizione al Corso di Laurea Specialistica in Lingue e letterature moderne. Filologia, linguistica, traduzione, può chiedere l'iscrizione ad una o più attività formative specifiche.
2. L'accettazione dell'istanza è subordinata al parere favorevole da parte del Consiglio unificato.
3. Alla conclusione delle attività formative l'iscritto ha diritto a sostenere le relative prove di accertamento del profitto. E' altresì diritto dell'iscritto avere regolare attestazione delle attività formative svolte e dell'esito dell'accertamento del profitto. I crediti acquisiti mediante il superamento delle prove di accertamento del profitto relativo a singole attività formative possono essere riconosciuti e convalidati nel caso che lo studente si iscriva successivamente a un corso di studio.

Art. 20 - Prova finale per il conseguimento del titolo

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale.
2. Per sostenere la prova finale prevista per il conseguimento del titolo di studio lo studente deve aver acquisito tutti i crediti previsti dall'Ordinamento didattico del Corso di Laurea in Lingue e culture moderne e dal suo piano di studi tranne quelli relativi alla prova finale stessa, ed essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari.
3. La prova finale consiste nella redazione di un elaborato scritto in lingua italiana su un argomento scelto tra le discipline linguistiche, letterarie e filologiche comprese tra le materie del corso di studio, concordato dallo studente con un docente del corso di laurea e approvato dal Consiglio di

- Corso di laurea. Altre richieste, del tutto eccezionali, di assegnazione tesi con docenti di altri Corsi di Laurea e su argomenti non riconducibili alle aree suddette, per essere accettate dal Consiglio di Corso di Laurea debbono essere debitamente giustificate e didatticamente motivate.
4. Le modalità di calcolo del voto finale (in centodecimi con eventuale lode) con il quale è conferito il titolo di studio sono fissate nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a. i voti riportati nelle attività formative devono essere utilizzati ai fini della determinazione del voto finale e devono essere pesati sulla base del numero dei crediti attribuiti a ciascuna di esse;
 - b. le eventuali lodi devono essere utilizzate nella determinazione del voto finale;
 - c. esposizione e discussione orale dell'elaborato.
 5. Il superamento della prova finale equivale al conseguimento da parte dello studente di 10 CFU, di cui 6 relativi alla tesi e 4 alla prova di lingua. Nell'ambito della prova finale, per "prova di lingua" si intende la discussione da parte del candidato della tesi nella lingua straniera prescelta. La durata della prova in lingua è a discrezione del relatore. Nel determinare la valutazione da assegnare a ciascun candidato la *Commissione per la valutazione della prova finale* dovrà, dunque, tenere conto anche dell'esito della discussione in lingua straniera. Alla determinazione della valutazione finale potranno contribuire anche parametri come il curriculum in corso del candidato (*versus* fuori corso) e l'eventuale acquisizione di crediti in eccedenza rispetto ai 170 previsti.
 6. La valutazione è espressa mediante un punteggio da 0 a 7, assegnato dalla *Commissione per la valutazione* della prova finale dopo la discussione della tesi (un punto per ciascun componente la Commissione). Tale punteggio sarà sommato al punteggio calcolato dalla segreteria studenti (media degli esami espressa in centodecimi). La Commissione per la valutazione della prova finale aggiungerà al punteggio assegnato al candidato a seguito della prova finale 0.33 punti per ciascuna lode ottenuta per il superamento di esami equivalenti ad 8 CFU. La Commissione per la valutazione della prova finale, su proposta del relatore e all'unanimità, potrà attribuire la lode al voto finale di laurea.
 7. Lo studente, per poter partecipare alle sessioni delle prove finali previste dal calendario accademico, deve presentare presso l'Area Didattica domanda di ammissione alla prova finale entro i termini stabiliti dal Consiglio di Corso di laurea.
 8. Ai fini del conseguimento del titolo è necessario acquisire il punteggio minimo di sessantasei centodecimi. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di centodieci centodecimi, è subordinata all'accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione.
 9. Le prove finali per il conferimento di titoli universitari sono pubbliche.
 10. I calendari delle prove per la valutazione finale sono resi pubblici dal Corso di laurea in Lingue e Culture Moderne o dalla Facoltà di Lettere e Filosofia, anche per via telematica, almeno un mese prima dell'inizio delle sessioni.

Art. 21 - Commissioni per la valutazione della prova finale

1. Le Commissioni per la valutazione della prova finale sono nominate dal Preside della Facoltà su proposta del Consiglio di Corso di Laurea in Lingue e culture moderne e sono composte da un minimo di cinque membri, di cui almeno due professori di ruolo dell'Ateneo, responsabili di insegnamento nella Facoltà di Lettere e Filosofia.
2. Possono far parte della Commissione professori di ruolo, supplenti o a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati ed assistenti di ruolo ad esaurimento, anche se di altra Facoltà dell'Ateneo.
3. Di norma, Presidente di Commissione è il Presidente del Consiglio di corso di laurea in Lingue e culture moderne se ne fa parte, o il professore di 1^a fascia con la maggiore anzianità di ruolo. A lui

spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dagli organi preposti al corso di laurea.

4. Il Presidente designa tra i componenti della Commissione il segretario incaricato della verbalizzazione.
5. Il verbale è redatto contestualmente alla prova, eventualmente con modalità informatizzate, e immediatamente sottoscritto dal candidato e da tutti i componenti della Commissione.
6. Il Presidente della Commissione è tenuto a trasmettere all'ufficio competente i verbali delle prove effettuate al termine delle prove stesse.

Art. 22 - Revisione del Regolamento didattico del Corso di laurea

1. Il Consiglio di Corso di studio in Lingue e culture moderne realizza una revisione del presente Regolamento con una periodicità non superiore a 3 anni, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o ad altra attività formativa.
2. In tale occasione, il Consiglio unificato verifica anche la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi dei crediti acquisiti dagli studenti. I crediti i cui contenuti conoscitivi siano dichiarati obsoleti verranno considerati come non acquisiti nelle carriere degli studenti che abbiano superato a suo tempo le relative prove di accertamento.
3. Le attestazioni di frequenza relative ad attività formative i cui contenuti conoscitivi siano dichiarati obsoleti verranno considerate come non acquisite.
4. Qualora il Consiglio unificato riconosca l'obsolescenza di una sola parte dei contenuti formativi di una specifica attività, lo stesso Consiglio provvederà a stabilire le prove integrative che dovranno essere sostenute dallo studente, definendo gli argomenti delle stesse e le modalità di verifica. Una volta superate le verifiche previste, il Consiglio unificato convalida i crediti acquisiti con apposita delibera. Qualora la relativa attività didattica preveda una votazione, la stessa potrà essere variata rispetto a quella precedentemente ottenuta, su proposta della Commissione che ha proceduto alla verifica.

9.10.2006

IL RETTORE
(Prof. Giovanni LATORRE)

ET